

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

LE NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO LEGATI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 19 giugno 2019*

Materiali a cura di: Dott. Giuseppe Sciarretta

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

LE NOVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dott. Giuseppe Sciarretta

Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo

Componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

RICICLAGGIO

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una **parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita**, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

In inglese il termine “riciclaggio di denaro” si traduce con «*money laundering*» che letteralmente significa “lavaggio di denaro”.

ANTIRICICLAGGIO

Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul **Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**



Codice Penale

Art. 648 bis **«Riciclaggio»**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Art. 648 ter **«Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro

Art. 648 ter I. **«Autoriciclaggio»**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Decreto Antiriciclaggio

D.Lgs. 23 I/2007

fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Art. 2 (*Finalità e principi*)

Ai fini di cui al comma I, s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a) , b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE NAZIONALE

Legislazione di prevenzione



40 Raccomandazioni GAFI
(riviste a febbraio 2012)



Direttive UE



Il d.lgs. 90/2017 ha recepito la IV Direttiva UE riscrivendo il decreto antiriciclaggio: nuovo d.lgs. 231/2007

Disposizioni attuative MEF, UIF, Autorità di Vigilanza

Entro gennaio 2020 dovrà essere recepita la V Direttiva UE

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE NAZIONALE

1991	1999-2004	2007	2017 
<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni▪ Professionisti▪ Società di revisione▪ Operatori non finanziari (es.: recupero crediti, trasporto valori, case da gioco)	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni▪ Professionisti, anche prestatori di servizi relativi a società e trust▪ Società di revisione▪ Operatori non finanziari, anche società di gioco, online e fisico	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari, anche SICAF e intermediari UE, tenuti al punto di contatto▪ Consulenti finanziari▪ Operatori non finanziari, anche exchanger di valute <div data-bbox="1783 835 2356 1185"><p>Nuovo art. 10 del d.lgs. 231/2007</p></div>

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE NAZIONALE

D.L. n. 143 del 1991 - Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

D.Lgs. 20-2-2004 n. 56 - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

I Direttiva

II Direttiva

III Direttiva

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90


Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE

IV Direttiva

d.lgs. 25 maggio
2017, n. 90


Riscrive il d.lgs. n.
231 del 2007

riscrivere il d.lgs. n.
109 del 2007
(antiterrorismo) e
altre disposizioni in
materia valutaria e
finanziaria



Contrasto...







Comitato di sicurezza finanziaria – 2014

«La **Pubblica Amministrazione** pur se tenuta agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette **non è stata oggetto di analisi**. Qualche riflessione può tuttavia essere riportata. Ad oggi il **settore non ha in generale consapevolezza di un proprio possibile ruolo in questo ambito**. È una vulnerabilità non di poco conto se si pensa alla rilevanza del fenomeno della corruzione ovvero alla presenza di **ambiti fortemente appetibili per la criminalità** come il settore degli appalti pubblici o dei finanziamenti comunitari»

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni



Principali categorie di segnalanti:

Comuni, Camere di commercio, Aziende ospedaliere, Società partecipate

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO TRA DIRETTIVE EUROPEE E LEGISLAZIONE NAZIONALE

1991	1999-2004	2007	2017 
<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni▪ Professionisti▪ Società di revisione▪ Operatori non finanziari (es.: recupero crediti, trasporto valori, case da gioco)	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari▪ Pubbliche Amministrazioni▪ Professionisti, anche prestatori di servizi relativi a società e trust▪ Società di revisione▪ Operatori non finanziari, anche società di gioco, online e fisico	<ul style="list-style-type: none">▪ Intermediari, anche SICAF e intermediari UE, tenuti al punto di contatto▪ Consulenti finanziari▪ Operatori non finanziari, anche exchanger di valute <div data-bbox="1783 835 2356 1185"><p>Nuovo art. 10 del d.lgs. 231/2007</p></div>

Art. 10 del d.lgs. 231/2007 (introdotto dal d.lgs. 90/2017)

- Attribuisce alle PA un ruolo di **collaborazione attiva** nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Individua i **procedimenti**, nell'ambito dei compiti di amministrazione attiva e di controllo, cui si applicano le disposizioni;
- Attribuisce al Comitato di sicurezza Finanziario (CSF) la possibilità di **modificare il perimetro** di applicazione degli obblighi;
- Richiede l'adozione di procedure interne da parte delle PA per **valutare l'esposizione ai rischi** secondo le linee guida elaborate dal CSF ;
- Prevede **l'obbligo di comunicazione** alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui le PA vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- L'adozione di programmi di **formazione** del personale e misure idonee ad assicurare il **riconoscimento** delle fattispecie da comunicare alla UIF.



- I procedimenti amministrativi possono «incrociare» **attività economiche sottese a operazioni sospette** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o comunque all'utilizzo di fondi provenienti da attività criminosa
- Le Pubbliche amministrazioni svolgono la propria attività istituzionale secondo le regole, per il perseguimento dell'interesse pubblico; è **possibile** che il **modus operandi** del soggetto che partecipa al procedimento amministrativo sia **sospetto**
- La mole consistente di **dati** acquisiti dalla **Pubblica amministrazione** costituisce una **base informativa preziosa per individuare**, alla luce degli indicatori della UIF, **condotte sospette**

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?!?

Art. 1 comma 2 – D.Lgs. 231/2007

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica



Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

b) «controllo»: la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 10 comma 1 – D.Lgs. 231/2007

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



Uffici competenti allo svolgimento di **alcuni compiti** di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di **autorizzazione o concessione**
- procedure di scelta del contraente per l'**affidamento di lavori, forniture e servizi**
- procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici** di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Il CSF può ampliare o restringere il novero di detti uffici

ANTIRICICLAGGIO / ANTICORRUZIONE

Art. 10 comma 1 –
D.Lgs. 231/2007

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di **autorizzazione o concessione**;
 - b) procedure di **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici**;
 - c) procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati**.

Art. 1 comma 16 –
Legge 190/2012

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) **autorizzazione o concessione**;
 - b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**;
 - c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**;

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 10 comma 2 – D.Lgs. 231/2007

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

...DINAMICO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 10 comma 3 – D.Lgs. 231/2007

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la **valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Art. 10 comma 4 – D.Lgs. 231/2007

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni **comunicano** alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.



- **Valutazione** del livello di **esposizione al rischio e mitigazione** dello stesso
- **Comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

ISTRUZIONI SUI DATI E LE INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 1 comma 1 lett d)

“operazione sospetta”: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;.

La Segnalazione di Operazione Sospetta

Art. 35 D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

La Segnalazione di Operazione Sospetta

Art. 35 D.Lgs. 231/2007

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 10 comma 5 – D.Lgs. 23 I/2007

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 comma 6 – D.Lgs. 23 I/2007

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



- **Formazione** del personale
- **Indicatori di anomalia e istruzioni UIF del 23 aprile 2018** adottati sentito il Comitato di sicurezza finanziaria ➡ supporto *i)* per la rilevazione delle operazioni sospette; *ii)* per la formazione; *iii)* per l'organizzazione
- **Procedure interne**



Procedure interne

(Istruzioni della UIF e Linee guida del CSF – marzo/aprile 2018)

- **Unità organizzativa preposta alla comunicazione alla UIF** di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette; non può coincidere con la struttura competente allo svolgimento delle attività assoggettate agli obblighi
- **Nomina di un «gestore»** quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF
 - Possibilità di gestore comune per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione nelle P.A. o negli enti locali con ridotte dimensioni
 - In caso di strutture organizzative complesse possibilità per il gestore di nominare **soggetti delegati** alla tenuta dei rapporti con la UIF, purché siano previsti **adeguati meccanismi di coordinamento** tra i delegati
- Adozione eventuale di **procedure di selezione automatica delle operazioni anomale** basate su parametri quantitativi e qualitativi
- Pronta **ricostruibilità delle decisioni** del gestore
- **Diffusione e applicazione degli indicatori di anomalia e delle istruzioni della UIF**
- **Riservatezza**

continuità con il
D.M. Interno del 25
settembre 2015

2018



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI
CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1

(Comunicazioni)

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2018

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI
CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

▪ Istruzioni per la **rilevazione del sospetto** (art. 1) ➔ La comunicazione:

- prescinde dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione
- riguarda sospetti valutati sulla base di **elementi oggettivi e soggettivi** acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale (attenzione alle notizie inerenti a **persone politicamente esposte, soggetti inquisiti e a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo**)
- concerne anche **operazioni rifiutate, interrotte o eseguite in tutto o in parte**
- ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo presuppone il riscontro di **nominativi listati** o la valutazione di elementi tratti dalle Comunicazioni della UIF
- è **atto distinto dalla denuncia di reato**
- richiede che sia garantita la **massima riservatezza** delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa

2018

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI
CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

▪ **Indicatori di anomalia (art. 2 e allegato al provvedimento)**

- **riducono i margini di incertezza** delle valutazioni e mirano al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni
- **non sono esaustivi**; è sempre necessario svolgere l'analisi in concreto e la valutazione complessiva dell'operatività
- sono sia di **carattere generale** (connessi con **l'identità** e il comportamento del soggetto, le **modalità** di richiesta o esecuzione delle operazioni) sia **specifici per tipologia di attività** (**settore appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio**)
- riguardano il «**soggetto cui è riferita l'operazione**» e cioè il soggetto che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e rispetto al quale emergono elementi di sospetto

▪ **Modalità e contenuto delle comunicazioni (artt. 3-10)**

Indicazioni a carattere operativo sulla compilazione del modulo per la comunicazione alla UIF

▪ **Nomina del gestore e rapporti con la UIF (art. 11)**

COMUNICAZIONI – ART. I

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.
3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
7. Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

COMUNICAZIONI VS SEGNALAZIONI

Articolo 3 (*Modalità e termini*)

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione dell'informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
4. Per agevolare le comunicazioni, le Pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Articolo 5 (*Inoltro delle segnalazioni*)

1. Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
2. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni saranno indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'informazione finanziaria.
4. Specifiche deroghe alle modalità di inoltro delle segnalazioni possono essere stabilite con appositi protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e organismi rappresentativi di categoria.

COMUNICAZIONI VS SEGNALAZIONI

Articolo 11 (*Rapporti con la UIF*)

1. Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Articolo 13 (*Rapporti con la UIF*)

1. I segnalanti assicurano la massima tempestività nella gestione delle comunicazioni con la UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale “gestore”, anche di gruppo, nonché la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line di cui all’articolo 5.

Indicatori di Anomalia

```
graph TD; A[Indicatori di Anomalia] --> B["Valutazione di carattere soggettivo da parte dell'operatore (es. conoscenza del cliente, realtà economico-sociale)"]; B --> C["COMUNICAZIONE - Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S.)"]; style C stroke-dasharray: 5 5
```

Valutazione di carattere soggettivo da parte dell'operatore
(es. conoscenza del cliente, realtà economico-sociale)

COMUNICAZIONE

- Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S.)

INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2015

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (15A07455)

(GU n.233 del 7-10-2015)

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. (18A07364)


(GU n.269 del 19-11-2018)

INDICATORI DI ANOMALIA

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

C. Indicatori specifici per settore di attività.



Settore appalti e contratti pubblici

Settore finanziamenti pubblici

Settore immobili e commercio

INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON L'IDENTITÀ O IL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO CUI È RIFERITA L'OPERAZIONE

- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto che mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.



INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON LE MODALITÀ (DI RICHIESTA O ESECUZIONE) DELLE OPERAZIONI.

- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi
- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").



INDICATORI SPECIFICI PER SETTORE DI ATTIVITÀ.

Settore appalti e contratti pubblici

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

INDICATORI SPECIFICI PER SETTORE DI ATTIVITÀ.

Settore finanziamenti pubblici

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazione finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo in assenza di plausibili giustificazioni.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
- Richiesta di agevolazione finanziaria da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

INDICATORI SPECIFICI PER SETTORE DI ATTIVITÀ.

Settore immobili e commercio


- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

ORGANIZZAZIONE

Art. 10 comma 3 ... procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo

Le unità organizzative che svolgono attività ANTICORRUZIONE e di promozione della TRASPARENZA potrebbero certamente essere adibite anche al contrasto del riciclaggio

Adeguati flussi
informativi



Incroccio di dati e
accesso alle
banche dati

ORGANIZZAZIONE

«GESTORE»

Il «GESTORE» (Responsabile Antiriciclaggio) dovrà accreditarsi presso la UIF quale Responsabile delle segnalazioni sospette.



Ricordiamo il
collegamento con il
PIANO
ANTICORRUZIONE

Dovrà inoltre ottenere l'accreditamento presso una serie di banche dati informatizzate esterne all'Amministrazione di appartenenza: Camera di commercio, Anagrafe Tributaria, INPS, SISTER, ACI, ecc...

proviamo ad organizzare l'ufficio...

FASE I: ci sono «anomalie»?

- Il responsabile del Procedimento Amministrativo procederà a verificare se vi sia la presenza di anomalie già evidenziate negli appositi indicatori (o individuate di iniziativa).
- si potrebbe facilitare l'iter attraverso la stampa di una griglia contenente gli indicatori e semplicemente andando a «flaggare» la casella di interesse:

Indicatore	flaggare indicatore rilevato	note
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione		
Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.		
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi		
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.		
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.		
Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.		

proviamo ad organizzare l'ufficio...

FASE 2: fascicolo «cliente»

- Il responsabile del Procedimento Amministrativo procederà a raccogliere tutte le informazioni ed i documenti in un fascicolo, compilando un apposito MODELLO DI COMUNICAZIONE INTERNA, andando a rappresentare sinteticamente le informazioni utili

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI ANOMALIA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

Data	
Settore	
Istruttore/Responsabile del procedimento	
Responsabile di settore	
Procedimento	
Soggetti ai quali le operazioni sono riferite	

proviamo ad organizzare l'ufficio...

FASE 3: incrociamo i dati

- Il Gestore (o eventuale soggetto individuato) provvederà a sviluppare tutte le ulteriori ATTIVITÀ DI INDAGINE, acquisendo le informazioni necessarie a completamento dell'attività conoscitiva ed essenziali a descrivere eventuali nessi causali che possano ritenersi idonei a qualificare il sospetto di riciclaggio.
- Se l'esito dei controlli confermerà il sospetto, il Responsabile Antiriciclaggio dell'Ente provvederà
 - a dare corso alle attività di competenza della Polizia Giudiziaria

Articolo 331 Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

- a effettuare la COMUNICAZIONE all'UIF

Comunicazione Operazione Sospetta

Art. 4 - ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il contenuto della comunicazione si articola in:

- dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Sintesi		
Protocollo UF20120000000545718	Data prescrizione 10/05/2017	Data acquisizioni NSPV 07/10/2013 Data acquisizioni UIF 16/10/2012
Tipo ORIGINARIA	Categoria RICICLAGGIO	Indice di rischio UIF 2
Rischio operatività MEDIO ALTO	Denuncia ex articolo 331 NO	Archiviata UIF NO
Segnalazione sostituita -	Motivo sostituzione -	Fonte ESTERNA
		Origine RILEVAZIONE SPORTELLO

Note		
Tipo	Fonte	Testo
MOTIVI DEL SOSPETTO	Segnalante	BONIFICI RICEVUTI CON CAUSALE SOSPETTA
DESCRIZIONE DELL'OPERATIVITA' SOSPETTA	Segnalante	IL SIGNORE MARUCCIO, E' L'EX CAPOGRUPPO DELL'ITALIA DEI VALORI ALLA REGIONE LAZIO, SI APPRENDE DA FONTI MEDIA CHE SU DI LUI E' IN CORSO UNA INDAGINE DELLA MAGISTRATURA PER PRESUNTO PECULATO. ALLA LUCE DI CIO' ASSUMONO RILEVANZA E PERTANTO SI SEGNALANO ALCUNI BONIFICI DA LUI RICEVUTI, SUCCESSIVAMENTE RIPETUTI A SUO FAVORE TRAMITE EMISSIONE DI ASSEGNO SU ALTRI CONTI A LUI INTESTATI SU ALTRA BANCA.

Soggetti						
Prog.	Cognome Nome / Denominazione	NG	Data di nascita / costituzione	Codice fiscale / P.Iva	Comune di nascita / costituzione	Provincia di nascita / sede legale
2	GRUPPO ITALIA DEI VALORI	PG				
3	ITALIA DEI VALORI REGIONE LAZIO	PG				
1	MARUCCIO VINCENTO	PF	18/08/1978	MRCVCN78M18F537F	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA

Operazioni								
Prog.	Tipo operazione	Numero operaz.	Importo	Valuta	Segno	Data operazione	Luogo Esecuz./Richiesta	Stato
1	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	10.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	DARE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
2	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	11.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	DARE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA
3	BONIFICO IN ARRIVO	1	4.190,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
4	BONIFICO IN ARRIVO	1	6.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	10/05/2012	ROMA	ESEGUITA
5	BONIFICO IN ARRIVO	1	21.500,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA

Rapporti				
Prog.	Categoria rapporto	Numero	Stato	Intermediario
1	CONTO CORRENTE	101872561	ATTIVO	
2	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
3	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
4	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	credito artigiano

Provvedimenti			
Nessun elemento da visualizzare.			

Fenomeni			
Prog.	Codice	Fenomeno	Fonte contenuto
1	X07	REITERAZIONE OPERATIVITA GIA SEGNALATA	INTERNA
2	Y01	SOGETTI INDAGATI	INTERNA

Collegate	
Non ci sono segnalazioni collegate	

Documenti	
Documento	Tipo
REL2013117542	Relazione Tecnica

Dati DIA/DNA	
Dati DIA	
Richiesta	-
Protocollo richiesta DIA	-
Data richiesta DIA	-
Restituzione	-
Protocollo restituzione DIA	-
Data restituzione DIA	-
Dati DNA	
Protocollo invio DNA	-
Data invio DNA	-

Segnalante		
Dati Generali Segnalante		
Tipo segnalante	Codice fiscale	
020081		

Comunicazione Operazione Sospetta

<https://infostat-uif.bancaditalia.it>

UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia en

sei qui: Home / Modalità di accesso al portale Infostat-UIF

Modalità di accesso al portale Infostat-UIF



Condividi [f](#) [t](#) [in](#) [✉](#)

- Accesso diretto al portale Infostat-UIF
- Registrazione al portale Infostat-UIF
- Variazione dei dati inizialmente comunicati

Registrazione al portale Infostat-UIF

IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO ITALIANO

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

ORDINAMENTO ITALIANO

IL RUOLO DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

ORGANIGRAMMA UIF

NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO

CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CONTRASTO ALL'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

INDICATORI E SCHEMI DI ANOMALIA

OPERAZIONI IN ORO


BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia

INFOSTAT-UIF

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Manuale Operativo



Versione 1.3

Comunicazione Operazione Sospetta

Art. 7 - ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni.
2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le Pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.
3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. Le Pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Art. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI

1. I documenti che le Pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle Pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Sintesi						
Protocollo UF201200000000454718	Data prescrizione 10/05/2013	Data acquisizione NSPV 05/10/2013				
Type ORIGINARIA	Categoria RICICLAGGIO	Acquisizione UIF				
Rischio operatività MEDIO ALTO	Indice di rischio UIF NO	Esigibilità NO				
Denuncia ex art. 18 331	Attività UIF NO	Fonte ESTERNA				
Segnalazione sostituita	Neutro	Origine RILEVAZIONE SPORTELEO				

Note		
Tipo	Fonte	Testo
MOTIVI DEL SOGGETTO	Segnalazione	BENEFICI RICEVUTI CON CAUSALE "SOSPETTA" "S. SORIANO MARCONIO, U. E. E. CARPUGNINO DELL'ITALIA DEI VALORI ALTA REGIONE LAZIO, SI AMMINISTRA SU FONDI MEDIA CHE SU DA LUI IN COMPLETO MANUTENIMENTO DELLA MACROSTRUTTURA E PER UN SOLO INDEBITATO, AL LA TALE ET E' DO ASSUMENDO SULL'AVANZA E RISPETTANDO LE CONDIZIONI ANCHE BENE SE DA LUI RICORRE, SUCCESSIVAMENTE SU TUTTI A SUOI FAVORI, TRAMITE EMISSIONE DI ASSEGNO SU ALTRI CONTI A LUI RICEVUTI SU ALTRE BANCHE.

Soggetti						
Prop.	Cognome Nome / Denominazione	NG	Data di nascita / costituzione	Codice fiscale / P.Iva	Comune di nascita / costituzione	Provincia di nascita / sede legale
2	GOVERNO ITALIA DEI VALORI	PG				
3	ITALIA DEI VALORI REGIONE LAZIO	PG				
1	MARCONIO VINCENZO	FR	18/08/1978	MCCVCMHMF333F	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA

Operazioni								
Prop.	Tipo operazione	Numero operaz.	Importo	Valuta	Segno	Data operazione	Luogo Esecuz./Richiesta	Stato
1	ACREDITO PER ESTINZIONE ASSICEND	1	10.000,00	EURO	DADE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
2	ACREDITO PER ESTINZIONE ASSICEND	1	11.000,00	EURO	DADE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA
3	BONIFICO IN ARRIVO	1	4.190,00	EURO	AVERE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
4	BONIFICO IN ARRIVO	1	6.000,00	EURO	AVERE	10/05/2012	ROMA	ESEGUITA
5	BONIFICO IN ARRIVO	1	21.500,00	EURO	AVERE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA

Rapporti				
Progr.	Categoria rapporto	Numero	Stato	Intermediario
1	CONTI CORRENTE	101872561	ATTIVO	
2	CONTI CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
3	CONTI CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
4	CONTI CORRENTE	0	NON APPLICABILE	credito artigiano

Provvedimenti			
Nessun elemento da visualizzare.			

Fenomeni			
Prog.	Codice	Fenomeno	Fonte contenuto
1	807	REITERAZIONE OPERATIVITA' GIA' SEGNALATA	INTERNA
2	901	SOGGETTI INDAGATI	INTERNA


Collegate	
Non ci sono segnalazioni collegate	

Documenti	
Documento	Tipo
85L201317542	Relazione Tecnica

Dati DIA/DNA	
Dati DIA	
Richiesta Protocollo	-
Richiesta DIA	-
Data richiesta DIA	-
Richiesta Protocollo	-
Richiesta DIA	-
Data richiesta DIA	-
Dati DNA	
Protocollo invio DNA	-
Data invio DNA	-

Segnalante	
Dati Generali Segnalante	
Tipo segnalante	Codice fiscale
020081	

Comunicazione Operazione Sospetta



Sistema Informativo VALUTARIO



È un sistema informativo automatizzato indispensabile per effettuare con efficacia e rapidità i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette allo scopo di esercitare i poteri attribuiti dalla normativa valutaria per le finalità espresse dal D.Lgs. 21 novembre 2007, nr. 231.

S.I.VA.² consente, in particolare, di:

- acquisire il flusso dati proveniente dall'UIF mediante un processo completamente automatizzato e per via esclusivamente telematica;
- integrare, in uno schema comune, informazioni eterogenee estratte da banche dati di proprietà del Corpo e sistemi informativi esterni, fonti aperte;
- svolgere l'analisi pre-investigativa mediante la consultazione flessibile dei dati ivi integrati;
- gestire tutte le fasi del percorso operativo delle segnalazioni di operazioni sospette:
 - analisi pre-investigativa;
 - consultazione completa ed «on-line» del Reparto delegato;
 - conclusione del procedimento, con l'inserimento degli esiti;
- esplorare interattivamente i dati creando, dinamicamente, grafici e tabelle statistiche, a favore dell'Organo di Vertice e della Gerarchia intermedia.

Sanzioni

Le comunicazioni alla UIF da parte delle pubbliche amministrazioni, non sono una facoltà ma **atto dovuto**, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati (istituti di credito, commercialisti, avvocati, ecc...)

IN CASO DI INOSSERVANZA.....



DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 21. Responsabilità dirigenziale

I-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

COMUNICANTE

TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 38 D.Lgs. 231/2007

La legge prevede la riservatezza dell'identità del segnalante.

«...il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.»

Il comma 3 prevede inoltre che in ogni fase del procedimento l'A.G. adotta le misure necessarie ad assicurare l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.

Il nominativo del segnalante NON può essere inserito nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento.



ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

COMUNICAZIONI

DIVIETO DI COMUNICAZIONI INERENTI LE ~~SEGNALAZIONI~~ DI OPERAZIONI SOSPETTE -TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 39 D.Lgs. 231/2007

- Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.
- Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.



OBBLIGO DI FORMAZIONE
ART. 10, COMMA 5 – D. LGS. 231/2007

“Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”



[HTTPS://ILTIRRENO.GELOCAL.IT/LUCCA/CRONACA/2018/03/26/NEWS/APPALTI-CORRUZIONE-E-RICICLAGGIO-ASSOCIAZIONE-CRIMINALE-CON-BASE-A-LUCCA-I.16638456](https://iltirreno.geLOCAL.IT/LUCCA/CRONACA/2018/03/26/NEWS/APPALTI-CORRUZIONE-E-RICICLAGGIO-ASSOCIAZIONE-CRIMINALE-CON-BASE-A-LUCCA-I.16638456)

[HTTP://WWW.ANSA.IT/EMILIAROMAGNA/NOTIZIE/2019/06/13/APPALTI-15-INDAGATI-A-REGGIO-EMILIA_247A8655-6145-4718-9DB7-64129C738AC8.HTML](http://WWW.ANSA.IT/EMILIAROMAGNA/NOTIZIE/2019/06/13/APPALTI-15-INDAGATI-A-REGGIO-EMILIA_247A8655-6145-4718-9DB7-64129C738AC8.HTML)

[HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2019/05/14/PONTE-MORANDI-LE-MANI-DELLA-CAMORRA-NELLA-DEMOLIZIONE-INTERDITTIVA-ANTIMAFIA-A-UNAZIENDA-COINVOLTA-NEI-SUB-APPALTI/5176973/](https://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2019/05/14/PONTE-MORANDI-LE-MANI-DELLA-CAMORRA-NELLA-DEMOLIZIONE-INTERDITTIVA-ANTIMAFIA-A-UNAZIENDA-COINVOLTA-NEI-SUB-APPALTI/5176973/)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE...

DOMANDE?!?

